



N. 63 - ottobre 2024

## **A.S. n. 1239 – Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale**

### **Contenuto del disegno di legge**

Il disegno di legge, approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, istituisce la **Giornata in memoria degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale**.

L'obiettivo – affermato all'articolo 1 – è quello di “**conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento**, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943”. La Giornata – inoltre – “ha anche lo scopo di **onorare la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana**, dopo l'armistizio”.

La data prescelta è quella del **20 settembre**, giorno in cui – come ricorda ancora l'articolo 1 del provvedimento – nel 1943, **Hitler modificò la condizione dei prigionieri di guerra italiani** catturati dopo l'armistizio dell'8 settembre, in quella di “internati militari”.

#### **Gli IMI - Internati Militari Italiani**

Nel periodo che va dalla crisi dell'estate 1943 alla cessazione della guerra, circa 800 mila italiani, militari e civili, vennero trasferiti coattivamente nel territorio del Terzo Reich, per essere impiegati come forza lavoro nell'economia bellica tedesca.

Il gruppo più numeroso, oltre **650 mila**, è quello degli **IMI Internati Militari Italiani**, la cui storia ha inizio l'8 settembre 1943, il giorno dell'armistizio con le forze alleate, annunciato dal generale Pietro Badoglio, capo del Governo pro tempore. Costretti a consegnare le armi, migliaia di soldati **sono posti di fronte alla richiesta di continuare a collaborare con le truppe tedesche e con la Repubblica di Salò**, costituitasi il 23 settembre dopo la liberazione di Mussolini da parte dei tedeschi. Una limitata parte di soldati accetta; alcuni riescono a

fuggire; altri vengono uccisi durante una serie di combattimenti. **Circa 50mila soldati**, tra coloro che non accettano la collaborazione, **perdono la vita nel corso della prigionia** per malattie, denutrizione, esecuzioni e bombardamenti.

Per quanto riguarda le iniziative celebrative connesse alla Giornata in esame, il disegno di legge prevede (**articolo 1, comma 2**) che gli organi competenti in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, possano promuovere e organizzare **iniziative, manifestazioni pubbliche**, cerimonie per il conferimento della **medaglia d'onore** (*su cui infra, al co. 4*), **incontri, dibattiti, momenti comuni di ricordo e di riflessione, ricerche e pubblicazioni**. Ciò al fine di **diffondere la conoscenza del valore storico, militare e morale della vicenda** degli internati italiani nonché il ricordo delle **sofferenze ad essi inferte, in violazione di tutte le leggi di guerra**, dei diritti inalienabili della persona e quale atto di coercizione, affinché si trasformino in un messaggio di pace rivolto soprattutto alle giovani generazioni. Tra le iniziative è prevista anche la deposizione di una **corona commemorativa presso l'Altare della Patria**, con la finalità di preservare il ricordo e la riflessione delle sofferenze subite dai cittadini italiani, militari e civili.

Lo stesso **articolo 1 (al comma 3)** specifica che le iniziative legate alla Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale sono **complementari a quelle previste per il 27 gennaio**, Giorno della Memoria e per la festività **del 25 aprile**, Anniversario della Liberazione.

Viene inoltre previsto (**articolo 1, comma 4**) che, in occasione della celebrazione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi **venga conferita la medaglia d'onore** disciplinata dall'articolo 1, comma 1272 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'**articolo 2** disciplina, al comma 1, le forme dell'**eventuale coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, e delle università** nelle attività di promozione delle iniziative per celebrare la Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi.

A tali attività, sulla base di un protocollo d'intesa con i ministeri interessati, partecipano l'**Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti** ([ANED](#)), l'**Associazione nazionale ex internati** ([ANEI](#)) e dell'**Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione** ([ANRP](#)), quest'ultima con funzioni di coordinamento.

L'**articolo 3** dispone che la Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi **non è considerata solennità civile** ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

L'**articolo 4** introduce la **clausola di invarianza finanziaria**, in base alla quale le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.